

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 02385/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01968/2026 REG. PROV. CAU. del 30/03/2026

Parte Ricorrente: Naba Abuzagila, Saleh Asadi, Mysana Darawshe, Shams Ghadir, Lana Jaraisy, Amir Anton Kharman, Mustafa Abu Shausha, Mohammad Murad

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99 DEL D.LVO N. 286/98 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D. LVO N. 26/25. ESORBITANZA NORMATIVA. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO. ESORBITANZA NORMATIVA E VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

Parte ricorrente contesta radicalmente la legittimità dei provvedimenti ministeriali e accademici nella parte in cui subordinano l'accesso degli studenti extracomunitari al raggiungimento di una soglia minima di punteggio. Il cuore della censura risiede nel

fatto che la normativa di rango primario, in particolare il D.P.R. 394/99 e la Legge 264/99, individua nella capacità ricettiva delle strutture universitarie l'unico vero limite alla programmazione degli accessi. Introducendo un contingentamento basato sul punteggio anziché sulla reale disponibilità di posti, il Ministero avrebbe operato un'indebita esorbitanza normativa, violando la gerarchia delle fonti e vanificando la stessa funzione della riserva destinata agli stranieri.

Viene sottolineato come la natura di tale riserva non sia meramente simbolica, ma risponda a precise finalità di cooperazione internazionale e integrazione culturale. Imporre uno sbarramento basato sul merito numerico immediato risulta irragionevole e contraddittorio: da un lato l'amministrazione riconosce l'esistenza di posti vacanti (nel caso di specie cinquanta), dall'altro ne impedisce la copertura applicando criteri selettivi che non tengono conto delle oggettive difficoltà linguistiche iniziali del candidato, le quali potrebbero essere fisiologicamente colmate durante il percorso di studi.

In definitiva, l'azione amministrativa viene definita illogica poiché, nonostante l'accertata capienza delle strutture e la finalità inclusiva della norma, si preferisce lasciare i posti inutilizzati piuttosto che consentire l'immatricolazione a chi, pur non avendo raggiunto una determinata soglia, rientra nel contingente numerico prefissato. Tale orientamento contrasterebbe non solo con i principi costituzionali di buon andamento e diritto allo studio, ma anche con la consolidata giurisprudenza amministrativa che ha più volte censurato il tentativo di limitare gli accessi in presenza di posti disponibili.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99 DEL D.LVO N. 286/98 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D. LVO N. 26/25. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

Si contesta la manifesta irragionevolezza della soglia di sbarramento, definendola priva di pubblica utilità. Se l'obiettivo del punteggio minimo è selezionare i migliori in caso di sovrannumero, esso perde senso quando — come nel caso di specie — vi sono ancora 50 posti vacanti. Tale restrizione danneggia l'internazionalizzazione degli atenei, privandoli di studenti che porterebbero ricchezza culturale ed economica, e arreca un danno agli stessi Atenei che si ritrovano con posti improduttivi.

Viene inoltre chiarito che il deficit di preparazione non può essere presunto da un test d'ingresso illegittimo, ma va verificato durante il percorso di studi. Infine, si ribadisce l'autonomia del contingente extracomunitario: la giurisprudenza e la prassi ministeriale confermano che tali posti non sono intercambiabili con quelli dei comunitari. Poiché le due graduatorie rispondono a finalità diverse (gli stranieri sono destinati a rientrare nei Paesi d'origine), i posti riservati e rimasti vuoti non possono essere stornati, rendendo ancora più illogico il diniego all'immatricolazione dei ricorrenti.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99 DEL D.LVO N. 286/98 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D. LVO N. 26/25. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

Il terzo motivo di censura si incentra sulla violazione del principio di uguaglianza sostanziale e sulla svalutazione del titolo di studio secondario. Il ricorrente rileva come, secondo le disposizioni vigenti, il diploma di scuola superiore (o titolo equivalente straniero con almeno 12 anni di scolarità) dovrebbe costituire il titolo sufficiente e necessario per l'accesso all'università. L'introduzione di una soglia minima di punteggio nel test d'ingresso agisce invece come un "requisito ulteriore" non previsto dalla legge, che declassa il valore legale del diploma e ne impedisce l'efficacia anche in presenza di posti vacanti.

L'argomentazione evidenzia inoltre una grave disparità di trattamento tra studenti comunitari ed extracomunitari. Il Ministero, preso atto che i posti per i comunitari rischiavano di restare vuoti, è intervenuto con criteri derogatori (il DM 22 dicembre 2025) per facilitarne la copertura; tuttavia, non ha adottato alcuna misura analoga per il contingente extracomunitario. Questo "doppio binario" risulta discriminatorio: l'amministrazione ha applicato lo stesso rigore selettivo a soggetti che partono da condizioni radicalmente diverse (difficoltà linguistiche e culturali), ignorando che per gli stranieri il test dovrebbe solo verificare un'idoneità di base e non operare come uno sbarramento insuperabile quando non vi è competizione per il posto.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Con il quarto motivo si denuncia la compromissione del principio di anonimato e segretezza della prova, pilastro fondamentale della par condicio nei concorsi pubblici. Viene evidenziato come, rispetto al decennio precedente, le nuove modalità di consegna abbiano rimosso le tutele minime necessarie: l'eliminazione delle postazioni separate per l'applicazione delle etichette e la mancanza di urne schermate hanno permesso alla Commissione di visionare l'abbinamento tra i dati anagrafici e il codice numerico "segreto" nel momento stesso della consegna. In sostanza, i commissari hanno appreso l'identità dei candidati associata ai rispettivi codici ben prima della

correzione, rendendo il foglio risposte non più anonimo ma potenzialmente riconducibile a una persona specifica.

Questa vulnerabilità appare ancora più grave in considerazione della natura della prova di quest'anno. Mentre in passato la correzione automatizzata poteva in parte mitigare il rischio, l'introduzione di domande a completamento richiede un intervento manuale della Commissione, che si ritrova a valutare elaborati di cui potrebbe già conoscere la paternità. Il ricorso sottolinea che per invalidare la procedura non serve provare un effettivo dolo, ma è sufficiente il "pericolo oggettivo" derivante dalla semplice possibilità che l'anonimato sia stato violato.

V. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

Parte ricorrente contesta la legittimità della "riforma in corso d'opera" operata dal Ministero, ravvisando una grave violazione della riserva di legge e della delega legislativa (L. n. 26/25). Secondo il ricorso, il Ministero ha agito oltre i propri poteri discrezionali, mutando radicalmente le regole d'accesso quando la procedura era già iniziata. Sebbene la Legge delega prevedesse standard uniformi e una graduatoria nazionale basata sul superamento di esami specifici nel "semestre filtro", il Ministero ha introdotto correttivi postumi (D.M. 22 dicembre 2025) che hanno stravolto l'impianto originario senza un nuovo avallo parlamentare.

Il punto centrale della censura riguarda l'impossibilità di modificare la lex specialis di un concorso dopo lo svolgimento delle prove. Il principio del tempus regit actum impone che le regole restino fisse per garantire trasparenza e par condicio: consentire l'ammissione con una sola idoneità (anziché tre), a selezione già avvenuta, ha alterato le aspettative e le strategie di studio dei candidati. Inoltre, delegando ai singoli Atenei

la valutazione di due esami su tre, il Ministero ha tradito il mandato legislativo che imponeva "standard di verifica uniformi", creando una disparità di trattamento tra studenti valutati con criteri diversi a seconda dell'Università.

Infine, viene ribadita l'illogicità di tale manovra rispetto ai candidati extracomunitari. Mentre per i comunitari il "salvataggio" dei candidati con una sola sufficienza mirava (almeno nelle intenzioni) a coprire i posti vacanti, per il contingente extra-UE tale obiettivo è fallito totalmente, lasciando i posti comunque vuoti. Il ricorrente conclude che, se l'amministrazione avesse voluto davvero rispettare la ratio della programmazione, avrebbe dovuto permettere il recupero postumo dei debiti formativi per tutti i candidati extracomunitari, senza ancorarsi a una soglia minima (quella dell'unica sufficienza) introdotta tardivamente e in palese contrasto con la gerarchia delle fonti e il principio di affidamento.

VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO.

Il sesto motivo di ricorso si incentra sulla violazione del principio di non retroattività e sulla lesione del legittimo affidamento dei candidati. Si contesta il "cambio di rotta", che ha trasformato un sistema basato su standard uniformi in un modello eterogeneo gestito dai singoli Atenei, tradendo non solo la delega legislativa ma anche l'autonomia universitaria, i cui bandi originali sono stati svuotati di contenuto da un intervento centrale postumo.

Viene evidenziato il paradosso per cui molti candidati, se avessero conosciuto in anticipo la nuova soglia (il superamento di un solo esame su tre), avrebbero pianificato diversamente il proprio studio. Tale incertezza del diritto ha colpito duramente gli studenti extracomunitari che, pur avendo investito ingenti risorse per trasferirsi in Italia, si sono visti esclusi nonostante la presenza di posti vacanti nel contingente loro riservato. Il ricorrente sottolinea come l'imposizione di una soglia minima identica a quella dei comunitari sia irragionevole, specialmente laddove il test presenti difficoltà linguistiche e culturali che la riserva di legge mirava proprio a compensare.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01968/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01968/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02385/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>